

Normativa e prassi

Telefisco 2019: le risposte del dipartimento delle Finanze

8 Febbraio 2019

I chiarimenti forniti dall'amministrazione riguardano due macro settori: i tributi locali (Imu, imposta comunale sulla pubblicità e le affissioni, Tari) e il contenzioso tributario

Thumbnail
Image not found or type unknown

Nel rito tributario, nel caso in cui il giudice disponga la compensazione delle spese del giudizio, compreso il contributo unificato, quest'ultimo resta interamente a carico della parte che lo ha sostenuto. È una delle risposte fornite dal dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2019, da oggi online sul [sito](#) dello stesso Df.

Imu

In riferimento alle aree fabbricabili, in caso di adozione dello strumento urbanistico generale in corso d'anno, è confermato il principio di non frazionabilità dell'imposta, con conseguente decorrenza degli effetti dell'attribuzione della qualifica di edificabilità dal 1° gennaio dell'anno successivo, in linea con l'articolo 5, comma 5, Dlgs 504/1992, secondo cui *"Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"*.

Imposta di pubblicità

In merito alla disposizione contenuta nell'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 919), in base alla quale *"dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato"*:

- gli aumenti tariffari sono applicabili anche al diritto sulle pubbliche affissioni, con conseguente necessità, essendo la relativa tariffa parametrata non al metro quadrato di superficie espositiva ma al “foglio di dimensione fino a cm.70 x 100”, di convertire la misura dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati (0,7 metri quadrati)
- l’aumento non può essere disposto per le fattispecie che non vengono quantificate al metro quadro, come la pubblicità effettuata: da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini e con palloni frenati e simili (l’imposta si calcola per ogni giorno o frazione); mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (l’imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione); apparecchi amplificatori (l’imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione).

Per quanto riguarda i rimborsi delle maggiorazioni delle tariffe lcp e affissioni indebitamente versate dal 2013 al 2018, che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 917) consente di eseguire in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui l’istanza del contribuente è divenuta definitiva:

- nel caso in cui il Comune concordi con la richiesta, la stessa può ritenersi definitiva e, quindi, il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o in forma rateale entro cinque anni
- se, invece, l’ente locale esprime parere negativo, vanno distinte due ipotesi:
 - in caso di rifiuto espresso, il contribuente può impugnare l’atto entro 60 giorni e, per la definitività del diritto al rimborso, bisogna aspettare il passaggio in giudicato della sentenza
 - in caso di rifiuto tacito, il contribuente può impugnare dopo il 90° giorno dalla presentazione dell’istanza e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (questo diviene definitivo, comunque, con il passaggio in giudicato della sentenza).

L'attività di accertamento per gli anni dal 2013 al 2018, finalizzata al recupero degli omessi versamenti, va effettuata tenendo conto di quanto sancito dalla sentenza 15/2018 della Corte costituzionale, con la conseguenza che, dal 2013, non devono essere applicate le maggiorazioni ex articolo 11, comma 10, legge 449/1997. Pertanto, si deve tener conto delle sole tariffe deliberate e applicabili in ciascun comune per gli anni oggetto di accertamento.

Tari

Anche per gli enti che adottano la Tari-corrispettivo continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (Tefa), nella percentuale deliberata dalla provincia sul totale della tariffa corrispettiva dovuta dall'utente. Il tributo rappresenta il sistema di reperimento della provvista necessaria alle Province per "*l'esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico*"; pertanto, la sua applicazione prescinde dal collegamento a un tributo oppure a un corrispettivo.

Con riferimento alla Tari-tributo, le quote inesigibili accertate in via definitiva, ovvero dopo che siano trascorsi sei mesi dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento o della cartella, possono essere imputate, come componente di costo, al piano economico finanziario della Tari-corrispettivo. Le due entrate, infatti rappresentano, le diverse modalità in cui la Tari può essere declinata, per cui non si verifica alcuna soluzione di continuità fra le stesse.

Processo tributario telematico: attestazione di conformità

I difensori di tutte le parti processuali possono attestare la conformità delle copie degli atti e documenti in loro possesso in originale o in copia conforme ovvero estratti dal fascicolo processuale telematico. L'estrazione di copie e la successiva attestazione sono esenti dal pagamento dei diritti di copia.

Processo tributario: rimborso del contributo unificato

La disposizione secondo cui nel processo amministrativo, in caso di compensazione delle spese di giudizio, queste ultime (incluso il contributo unificato) sono a carico della parte soccombente, non è applicabile al processo tributario, non essendo prevista una specifica norma di rinvio nella disciplina del contributo unificato tributario.

Nel rito tributario, la restituzione del contributo unificato a carico di una parte processuale avviene solo nel caso di condanna alle spese di giudizio dell'altra parte, con la conseguenza che, se il giudice dispone la compensazione delle spese del giudizio, il contributo unificato resta interamente a carico della parte che lo ha sostenuto.

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/telegisco-2019-risposte-del-dipartimento-delle-finanze>